Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 87 del 13 aprile 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Venerdì, 13 aprile 2001** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. **83/L**

LEGGE 16 marzo 2001, n. **115**.

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 10 giugno 1992, con allegati scambi di lettere effettuati ad Algeri il 2 marzo 1999.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 marzo 2001, n. **115.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 10 giugno 1992, con allegati scambi di lettere effettuati ad Algeri il 2 marzo 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 10 giugno 1992, con allegati scambi di lettere effettuati ad Algeri il 2 marzo 1999.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 62 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 2001

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Convenzione Consolare tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Algerina Democratica e Popolare

Il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare,

Desiderando disciplinare le relazioni consolari tra i due Stati e contribuire in tal modo allo sviluppo dei loro rapporti amichevoli,

Considerando che le due Parti hanno ratificato la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 e affermando che le disposizioni della suddetta Convenzione continueranno a regolare le questioni che non sono espressamente disciplinate dalla presente Convenzione,

Desiderando precisare le competenze consolari e facilitare in tal modo la tutela dei diritti e degli interessi delle persone fisiche e giuridiche delle Parti Contraenti nei rispettivi territori, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I - Definizioni

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti vanno cosi' intese:

a - per "Stato d'invio",la Parte contraente che nomina i funzionari consolari ;

b - per "Stato di residenza",la Parte contraente sul territorio della quale i funzionari consolari esercitano le proprie funzioni;

c - per "Ufficio consolare",qualsiasi Consolato Generale, Consolato, Vice-Consolato o Agenzia Consolare;

d - per "circoscrizione consolare", il territorio attribuito ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;

e - per " Capo dell'Ufficio consolare", la persona incaricata di agire in tale qualità;

f - per "funzionario consolare", ogni persona, ivi compreso il Capo dell'Ufficio Consolare, incaricata di esercitare le funzioni consolari;

g - per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare;

h - per "membro del personale di servizio", ogni persona addetta al servizio domestico di un Ufficio consolare;

i - per "membro dell' Ufficio consolare", i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;

j - per "membro del personale consolare", i funzionari consolari diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;

k - per "membro del personale privato", una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare;

l - per "membro della famiglia", il coniuge nonchè i figli ed i genitori legalmente a carico di un funzionario o di un impiegato consolare, con esso conviventi;

m - per "locali consolari", gli edifici o le parti di edifici ed i terreni ad essi attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell' Ufficio consolare;

n - per "archivi consolari", tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i films, i nastri magnetici ed i registri il materiale di cifra, gli schedari, semplici o informatizzati, dell'Ufficio consolare, ed i mobili destinati alla loro protezione e conservazione;

o - per "nave dello Stato d'invio", ogni natante per la navigazione marittima e fluviale immatricolato o registrato in conformità con la legislazione dello Stato d'invio, compresi i natanti di proprietà di quest'ultimo, ad eccezione delle navi da guerra;

p - per "aeromobile dello Stato d'invio", ogni aeromobile immatricolato o registrato nello Stato d'invio, recante i segni distintivi di quest'ultimo,compresi gli aeromobili che appartengono allo Stato d'invio, ad eccezione degli aeromobili militari.

Capitolo II - Isti uzione di Uffici consolari, nomina dei funzionari e degli impiegati consolari ed esercizio delle funzioni consolari

Articolo 2

Istitu ne di un Ufficio consolare

1- Un Ufficio consolare può essere istituito sul territorio dello Stato di Residenza solo con il consenso di quest'ultimo Stato.

2- La sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e la circoscrizione consolare sono stabilite dallo Stato d'Invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza.

3- Non possono essere apportate dallo Stato d'invio ulteriori modifiche alla sede, alla classe ed alla circoscrizione dell'Ufficio consolare se non con il consenso dello Stato di Residenza.

4 - E' altresi' richiesto il consenso espresso e preventivo dello Stato di residenza per l'apertura di un Ufficio appartenente all'Ufficio consolare,ma situato al di fuori della sede di quest'ultimo. In mancanza di un accordo esplicito sull'entità del personale dell'Ufficio consolare, lo Stato di Residenza può esigere che essa sia mantenuta nei limiti di ciò che detto Stato ritiene ragionevole e normale, in considerazione delle circostanze e condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e con riguardo alle esigenze della sede consolare in questione.

Articolo 3

Nomina ed assunzione di funzioni dei funzionari consolari

1 - Il Capo dell'Ufficio Consolare è autorizzato ad espletare le sue funzioni dal Governo dello Stato di residenza, in osservanza delle norme e delle formalità in vigore presentando a detto Stato la propria lettera patente o un atto simile, che indica in particolare la sede, la classe e la circoscrizione dell'ufficio consolare. L'exequatur verrà rilasciato tempestivamente e gratuitamente. In attesa della concessione dell' exequatur, il Capo dell'Ufficio Consolare può essere autorizzato provvisoriamente ad espletare le proprie funzioni, beneficiando delle disposizioni della presente Convenzione.

b) Per quanto riguarda i funzionari consolari che non sono Capi dell'Ufficio,lo Stato di residenza li ammette all'esercizio delle proprie funzioni per il fatto stesso della loro nomina, che deve essere notificata.

2- L'exequatur può essere rifiutato o ritirato solo per gravi motivi. Lo Stato che rifiuta di concedere un exequatur non è tenuto a comunicare allo Stato d'invio i motivi di tale rifiuto. Lo stesso vale per il diniego all'esercizio delle proprie funzioni o per la richiesta di richiamo di funzionari consolari che non siano Capi dell'Ufficio.

Articolo 4

Notifica alle autorità della circoscrizione consolare

Dal momento in cui il Capo dell'Ufficio viene ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza è tenuto ad informare immediatamente le Autorità Competenti della circoscrizione consolare. Esso è altresi' tenuto a vigilare che siano adottate le misure necessarie affinché il Capo dell'Ufficio consolare possa adempiere agli obblighi propri del suo incarico nonché beneficiare del trattamento previsto dalle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 5

Notifica allo Stato di residenza degli arrivi e delle partenze

1- Al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorità da questi designata devono essere notificati:

a) l'arrivo dei membri del personale consolare, dopo la loro nomina a tale incarico, la loro partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni, cosi' come ogni altra modifica concernente il loro status che possa verificarsi durante il loro servizio nell'Ufficio consolare;

b) l'arrivo e la partenza definitiva dei familiarii dei membri dell'Ufficio consolare con essi conviventi, e, se del caso, il fatto che una persona diventi membro della famiglia o cessi di esserlo;

c) l'arrivo e la partenza definitiva dei membri del personale privato e, se del caso, la fine del loro servizio in tale qualità;

d) l'assunzione e la cessazione delle funzioni di membri dell'Ufficio consolare o del personale privato beneficiari di privilegi ed immunità assunti tra persone residenti nello Stato di residenza.

2 - Se possibile, l'arrivo e la partenza definitiva dovranno essere preventivamente notificati.

Articolo 6

Rifiuto di ammissione e domanda di richiamo

In caso di rifiuto di ammissione all'esercizio delle proprie funzioni o di richiesta di richiamo di un impiegato consolare o di un membro del personale di servizio, lo Stato di residenza non è tenuto a comunicarne i motivi allo Stato d'invio.

Articolo 7

Direzione interinale dell'Ufficio consolare

1- I membri del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza, i funzionari consolari e gli impiegati consolari possono esercitare temporaneamente le funzioni di Capo dell'Ufficio consolare in caso di decesso del titolare, o se quest'ultimo ha terminato il suo mandato o è impedito per causa di malattia o per ogni altra causa.

2- Chi esercita temporaneamente le funzioni di Capo di un Ufficio consolare può, mediante notifica alle Autorità competenti dello Stato di residenza, esercitare le proprie funzioni e beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione in attesa che il titolare riprenda le proprie funzioni o che venga designato un nuovo Capo dell'Ufficio consolare.

3. Se un membro del personale diplomatico è designato da parte dello Stato d'invio a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare alle condizioni previste al comma 1 del presente articolo, esso continua a godere dei privilegi e delle immunità diplomatiche.

CAPITOLO III - AGEVOLAZIONI, PRIVILEGI ED IMMUNITA

Articolo 8

Locali ed alloggi

1- Lo Stato d'invio può, alle condizioni e in tutte le forme previste dalla legislazione dello Stato di residenza:

a) acquistare in proprietà, in godimento o in qualsiasi altra forma giuridica, terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze necessari per la sistemazione ed il mantenimento di un Ufficio consolare o per la residenza dei membri di un Ufficio consolare;

b) costruire, per i medesimi fini, edifici, parti di edifici o dipendenze sui terreni da esso acquisiti in conformità con la lettera a) del presente comma;

c) alienare i diritti o i beni di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

2 - Lo Stato di residenza deve, sia facilitare l'acquisto da parte dello Stato d'invio nel suo territorio, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, dei locali necessari all'Ufficio consolare, sia assistere lo Stato d'invio a procurarsi tali locali in altro modo. Lo Stato di residenza deve anche, ove occorra, aiutare l'Ufficio consolare ad ottenere alloggi adeguati per i suoi membri.

3- Le disposizioni del presente articolo non esimono lo Stato d'invio dal rispetto dei regolamenti edilizi e urbanistici applicabili nella zona nella quale sono situati i beni immobili.

Articolo 9

Esenzione fiscale dei locali consolari

1 - I locali consolari e la residenza del Capo dell'Ufficio consolare, di cui lo Stato d'invio o ogni persona agente per conto di detto Stato è proprietario o affittuario, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, nazionale, regionale o comunale, purché non si tratti di tasse percepite quali remunerazione di servizi particolari resi.

2 - L'esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo non si applica a dette imposte e tasse qualora esse, in base alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, siano a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio o con la persona agente per conto di detto Stato.

Articolo 10

Agevolazioni concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle sue funzioni.

1- Lo Stato di residenza accorda ogni necessaria agevolazione per l'adempimento delle funzioni dell'Ufficio consolare e adotta tutte le misure adeguate per consentire ai membri dell'Ufficio consolare di svolgere la loro attività e di godere dei diritti, privilegi ed immunità concessi dalla presente Convenzione.

Articolo 11
Esenzione da requisizione

1 - I locali consolari, l'arredamento ed i ben nonché i mezzi di trasporto dell'Ufficio consolare, sono esenti da ogni forma di requisizione.

2 - I suddetti locali non sono esenti da esproprio per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilità, conformemente alle leggi dello Stato di residenza. Se l'esproprio è necessario a tali fini, e nel caso in cui lo Stato d'invio sia proprietario dei locali consolari, sarà ad esso immediatamente versato un'indennizzo pronto, adeguato ed effettivo che potrà essere liberamente trasferito in detto Stato entro un termine ragionevole.

3 - Lo Stato di residenza adotta disposizioni per facilitare allo Stato d'invio, proprietario od affittuario dei locali espropriati, la re-installazione della sede consolare onde evitare che si frappongano ostacoli all'esercizio delle funzioni consolari.

Articolo 12
Inviolabilità dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio consolare

1 - I locali consolari e la residenza del Capo dell'Ufficio consolare sono inviolabili. Le Autorità dello Stato di residenza potranno accedervi solo con il consenso espresso del Capo dell'Ufficio consolare, o della persona da questi designata o del Capo della missione diplomatica dello Stato d'invio.

2- In ogni caso tale consenso è presunto in caso di incendio o di altri sinistri che esigano misure immediate di protezione.

3- Lo Stato di residenza ha l'obbligo particolare di adottare tutti i provvedimenti appropriati per tutelare i locali consolari da intrusioni o danneggiamenti e per prevenire che la tranquillità dell'ufficio consolare sia turbata o che la sua dignità sia diminuita.

Articolo 13
Uso della bandiera e degli stemmi nazionali

1 - Lo stemma dello Stato d'invio con un'iscrizione appropriata che indichi l'Ufficio consolare dello Stato d'invio nella lingua o nelle lingue ufficiali di quest'ultimo e dello Stato di residenza, potrà essere apposto sugli edifici consolari e sul muro di cinta esterno, nonché sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare.

2 - La bandiera dello Stato d'invio può essere issata sull'edificio occupato dall' Ufficio consolare e sulla residenza del Capo dell'Ufficio Consolare.

3 - Il Capo dell'Ufficio consolare può inoltre far issare la bandiera dello Stato d'invio sui mezzi di trasporto qualora essi siano adoperati per esigenze di servizio.

Articolo 14
Inviolabilità dell'archivio e dei documenti consolari

L'archivio ed i documenti consolari sono inviolabili in qualsiasi momento e ovunque si trovino.

Articolo 15
Libertà di comunicazione

1 - Lo Stato di residenza assicura e tutela la libertà di comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti i fini ufficiali. Per comunicare con il Governo, con le missioni diplomatiche e gli altri Uffici consolari dello Stato d'invio, ovunque essi si trovino, l'Ufficio consolare potrà utilizzare tutti i mezzi di comunicazione adeguati compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare ed i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia l'Ufficio consolare potrà installare ed utilizzare una stazione emittente radiofonica solo con il consenso dello Stato di residenza.

2- La corrispondenza ufficiale dell'Ufficio consolare è inviolabile.

3 - La valigia consolare non può essere nè aperta, nè trattenuta. Tuttavia, se le Autorità competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi per ritenere che la valigia contenga oggetti diversi da corrispondenza, documenti e dagli oggetti di cui al comma 4 del presente articolo, esse possono chiedere che la valigia sia aperta in loro presenza da un rappresentante autorizzato dello Stato di invio. Se le Autorità dello Stato d'invio si oppongono a tale richiesta, la valigia verrà rispedita al suo luogo di origine.

4 - I colli che costituiscono la valigia consolare devono portare dei marchi esterni visibili indicanti le loro caratteristiche e possono contenere solo la corrispondenza ufficiale, i documenti o gli oggetti destinati esclusivamente ad usi ufficiali.

5 - Il corriere consolare deve essere in possesso di un documento ufficiale attestante la sua qualità e precisante il numero di colli che costituiscono la valigia consolare. A meno che lo Stato di residenza non vi acconsenta, il corriere consolare non deve essere un cittadino dello Stato di residenza, nè, a meno che sia cittadino dello Stato d'invio, un residente permanente dello Stato di residenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, detto corriere è protetto dallo Stato di residenza. Esso gode dell'inviolabilità della sua persona e non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione.

6 - Lo Stato d'invio, le sue missioni diplomatiche ed i suoi Uffici consolari possono designare dei corrieri consolari ad hoc. In tal caso, le disposizioni del comma 5 del presente articolo sono ugualmente applicabili, con la riserva che le immunità ivi menzionate cesseranno di essere applicabili non appena il corriere avrà consegnato al destinatario la valigia consolare a lui affidata.

7 - La valigia consolare può essere affidata al comandante di una nave o di un'aeromobile commerciale che arrivino in un punto di ingresso autorizzato. Il comandante dovrà essere in possesso di un documento ufficiale indicante il numero di colli che costituiscono la valigia. Egli non verrà tuttavia considerato un corriere consolare. In base ad intese con le Autorità locali competenti, l'Ufficio consolare può inviare i suoi membri per ritirare, direttamente e liberamente, la valigia dalle mani del comandante della nave o dell'aeromobile.

Articolo 16

Diritti e tasse consolari

1 - L'Ufficio consolare può percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio per gli atti consolari.

2 - Le somme percepite per i diritti e le tasse previsti nel comma 1 del presente articolo, nonché le relative ricevute, sono esenti da qualsiasi imposta e tassa nello Stato di residenza.

Articolo 17

Tutela della dignità dei funzionari consolari

Lo Stato di residenza dovrà trattare i funzionari consolari con il rispetto loro dovuto e dovrà adottare tutte le misure appropriate per impedire ogni attentato alla loro persona, alla loro libertà o alla loro dignità.

Articolo 18

Inviolabilità personale dei funzionari consolari

1 - I funzionari consolari non possono essere posti in stato di arresto o di detenzione preventiva se non nel caso di reati punibili con una pena restrittiva della libertà la cui durata minima sia di cinque anni ai sensi della legge vigente nello Stato di residenza e a seguito di una decisione dell'Autorità giudiziaria competente.

2 - Ad eccezione del caso di cui al primo comma del presente articolo, i funzionari consolari non possono essere posti in stato di detenzione o sottoposti a qualsiasi altra forma di limitazione della loro libertà personale, se non in esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva.

3 - Se un procedimento penale è promosso contro un funzionario consolare, questi è tenuto a presentarsi davanti alle Autorità competenti. Tuttavia, tale procedimento deve essere condotto con i riguardi dovuti al funzionario consolare in considerazione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso di cui al comma 1 del presente articolo, in maniera da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Qualora, nelle circostanze di cui al comma 1 del presente articolo, si renda necessario porre un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, il procedimento promosso nei suoi confronti dovrà iniziare nei termini più brevi.

Articolo 19

Notifica di casi di arresto, di detenzione o di procedimento

In caso di arresto, di detenzione preventiva di un membro del personale consolare o di procedimento penale promosso contro di esso, lo Stato di residenza è tenuto ad informarne il prima possibile il Capo dell'Ufficio consolare. Se detti provvedimenti sono diretti nei suoi confronti, lo Stato di residenza deve informarne lo Stato di invio per via diplomatica.

Articolo 20

Immunità dalla giurisdizione

1 - I funzionari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle Autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari.

2 - Tuttavia, le disposizioni del comma 1 del presente articolo non si applicano in caso di azione civile:

a) conseguente alla stipula di un contratto da parte di un funzionario o di un impiegato consolare, che non abbiano agito espressamente o implicitamente per conto dello Stato d'invio;

b) intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, da una nave, un'aeromobile o da ogni altro mezzo di trasporto.

Articolo 21

Obbligo di prestare testimonianza

1 - I membri di un Ufficio consolare possono essere chiamati a testimoniare nel corso di procedure giudiziarie e amministrative. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non possono rifiutare di testimoniare, tranne nei casi di cui al comma 3 del presente articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, nessun provvedimento coercitivo o altra sanzione può essere applicata nei suoi confronti.

2 - L'autorità che richiede la testimonianza deve evitare di intralciare l'adempimento delle funzioni del funzionario consolare. Essa può ricevere la sua testimonianza presso la sua residenza o l'Ufficio consolare, ovvero accettare una dichiarazione per iscritto, ogni qualvolta ciò sia possibile.

3 - I membri di un Ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti attinenti all'esercizio delle loro funzioni ed a esibire la corrispondenza ed i documenti ufficiali relativi ad essi. Essi hanno altresi' diritto di rifiutare di testimoniare in qualità di esperti sul diritto nazionale dello Stato d'invio.

Articolo 22

Rinuncia ai privilegi ed alle immunità

1 - Lo Stato d'invio può rinunciare, nei confronti di un membro dell'Ufficio consolare, ai privilegi ed alle immunità previsti agli articoli 18, 20 e 21.

2 - La rinuncia deve sempre essere espressa. Essa deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.

3 - Se un funzionario o un impiegato consolare promuovono una procedura in una materia per la quale beneficiano dell'immunità giurisdizionale ai sensi dell'articolo 20, non possono invocare l'immunità giurisdizionale per le domande riconvenzionali direttamente collegate alla domanda principale.

4 - La rinuncia alla immunità giurisdizionale in un'azione civile o amministrativa non comporta rinuncia all'immunità relativamente alle misure di esecuzione della sentenza, per le quali è necessaria una rinuncia distinta.

Articolo 23

Esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno

1 - I funzionari consolari e gli impiegati consolari nonchè i membri delle loro famiglie con essi conviventi, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.

2 - Tuttavia le disposizioni del comma 1 del presente articolo non si applicano nè all'impiegato consolare che non è impiegato permanente dello Stato d'invio o che esercita un'attività privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, né ad un membro della sua famiglia.

Articolo 24
<u>Esenzione dal permesso di lavoro</u>

1 - membri dell'Ufficio consolare, per quanto concerne i servizi resi allo Stato d'invio, sono esenti dagli obblighi che le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza impongono in materia di permesso di lavoro, relativamente all'impiego della mano d'opera straniera.

2 - I membri del personale privato dei funzionari ed impiegati consolari, che non esercitano altra attività privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, sono esenti dagli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 25
<u>Esenzione dal regime di sicurezza sociale</u>

1 - Per i servizi resi allo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare, nonchè i membri della loro famiglia conviventi che non esercitano attività lucrative, sono esenti dalle norme di Sicurezza Sociale vigenti nello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni del comma 3 del presente articolo.

2 - L'esenzione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche ai membri del personale privato che dipendono esclusivamente dai membri dell'Ufficio consolare, a condizione che:

a) non siano cittadini dello Stato di residenza né stabilmente residenti in detto Stato;

b) siano assoggettati alle disposizioni sulla Sicurezza Sociale vigenti nello Stato d'invio o in uno Stato terzo.

3 - I membri dell'Ufficio Consolare che hanno al loro servizio persone cui l'esenzione prevista al comma 2 del presente articolo non si applica, devono osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle norme di Sicurezza Sociale dello Stato di residenza.

4 - L'esenzione prevista ai commi 1 e 2 del presente articolo non esclude l'iscrizione volontaria al regime di Sicurezza Sociale dello Stato di residenza, nel caso in cui questa iscrizione è prevista da detto Stato.

Articolo 26

<u>Esenzione fiscale</u>

1 - I funzionari e gli impiegati consolari nonché i membri delle loro famiglie conviventi, sono esenti da ogni tassa ed imposta, personale e reale nazionale, regionale e comunale, ad eccezione :

a) delle imposte indirette che per loro natura sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci o dei servizi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 27;

b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza;

c) dei diritti di successione e di trasferimento di proprietà percepiti dallo Stato di residenza, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b) dell'articolo 28;

d) delle imposte e tasse sui redditi privati, compresi gli utili da capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza e delle imposte sul capitale afferente ad investimenti effettuati in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza;

e) delle imposte e tasse percepite come corrispettivo di servizi particolari resi;

f) delle imposte di registrazione, giudiziarie, di ipoteca e di bollo, fatta riserva delle disposizioni dell'Art.9.

2 - I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sul salario che essi percepiscono da parte dello Stato d'invio per i servizi resi all'Ufficio consolare.

3 - I membri dell'Ufficio consolare che impiegano persone il cui salario non è esente dalle imposte sul reddito nello Stato di residenza, devono rispettare gli obblighi imposti ai datori di lavoro dalle leggi e dai regolamenti di detto Stato in materia di percezione dell'imposta sul reddito.

Articolo 27

Esenzione dai diritti doganali e dal controllo doganale

1 - In base alle disposizioni legislative e regolamentari in esso vigenti, lo Stato di residenza autorizza l'importazione e la riesportazione e concede l'esenzione da dazi doganali, tasse ed altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi analoghi, per:

a) i beni destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio Consolare;

b) i beni destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia conviventi compresi gli oggetti destinati alla sua sistemazione. Gli articoli di consumo non devono eccedere i quantitativi necessari alla loro utilizzazione diretta da parte degli interessati.

2 - Gli impiegati consolari beneficiano dei privilegi e delle esenzioni di cui alla lettera "b" del comma 1 del presente articolo per quanto riguarda gli oggetti importati al momento della loro prima sistemazione.

3 - I bagagli personali al seguito dei funzionari consolari e dei loro familiari conviventi sono esenti dal controllo doganale. Essi possono essere ispezionati solo nel caso in cui vi siano seri motivi di ritenere che contengano oggetti diversi da quelli citati alla lettera "b" del comma 1 del presente articolo, ovvero oggetti la cui importazione o esportazione è vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o soggetta alle sue leggi e regolamenti di quarantena. Tali ispezioni possono essere effettuate solo in presenza del funzionario consolare o del membro della sua famiglia interessato.

Articolo 28

Successione di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia

In caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia convivente, lo Stato di residenza è tenuto a:

a) permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto ad eccezione di quelli acquistati nello Stato di residenza e che al momento del decesso sono oggetto di un divieto di esportazione;

b) non esigere il pagamento di diritti di successione nè di passaggio di proprietà nazionali, regionali o comunali, relativamente ai beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza era dovuta unicamente alla presenza in detto Stato del defunto in qualità di membro dell'Ufficio consolare o della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare.

Articolo 29
Inizio e fine dei privilegi e delle immunità consolari

1 - Tutti i membri dell'Ufficio consolare beneficiano dei privilegi e delle immunità previste dalla presente Convenzione dal momento del loro ingresso nel territorio dello Stato di residenza per raggiungere il proprio Ufficio oppure, se si trovano già su tale territorio, a partire dall'assunzione delle loro funzioni presso l'Ufficio consolare.

2 - I membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare con esso conviventi, nonchè i membri del suo personale privato, beneficiano dei privilegi e delle immunità previste nella presente Convenzione a partire dall'ultima delle seguenti date: dal momento in cui il suddetto membro dell'Ufficio consolare gode di privilegi ed immunità in conformità con il comma 1 del presente articolo; dalla data del loro arrivo nel territorio dello Stato di residenza o dalla data alla quale diventano membri della famiglia o del personale privato.

3 - Quando cessano le funzioni di un membro dell'Ufficio consolare, i suoi privilegi ed immunità, nonchè quelli dei membri della sua famiglia conviventi o dei membri del suo personale privato, terminano di regola alla prima delle seguenti date: al momento in cui la persona in questione lascia il territorio dello Stato di residenza, oppure allo scadere di un termine ragionevole che gli sia stato concesso a tal fine. Le immunità ed i privilegi valgono fino a quel momento anche in caso di conflitto armato. Per quanto riguarda le persone di cui al comma 2 del presente articolo, i loro privilegi e le loro immunità terminano dal momento in cui esse cessano di far parte della famiglia o di essere al servizio di un membro dell'Ufficio consolare. Resta tuttavia inteso che se tali persone esprimono l' intenzione di lasciare il territorio dello Stato di residenza entro un termine ragionevole, i loro privilegi e le loro immunità continuano ad esistere fino al momento della partenza.

4 - Tuttavia, per quanto concerne gli atti compiuti da un funzionario o da un impiegato consolare nell'esercizio delle proprie funzioni, l'immunità dalla giurisdizione continua ad esistere senza limiti di durata.

5 - Nel caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare i membri della sua famiglia conviventi continuano a godere dei privilegi ed immunità di cui beneficiano fino alla prima delle seguenti date: il momento in cui lasciano il territorio dello Stato di residenza, oppure allo scadere di un termine ragionevole accordato loro a tal fine.

Articolo 30

Osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza

1 - Senza alcun pregiudizio dei propri privilegi ed immunità, tutte le persone che ne beneficiano hanno il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza. Esse hanno anche il dovere di non interferire negli affari interni di tale Stato.

2 - I locali consolari non potranno essere utilizzati in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari

Articolo 31

Assicurazioni contro danni causati a terzi

I membri dell'Ufficio consolare devono conformarsi a tutti gli obblighi prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di responsabilità civile per l'utilizzazione di qualsiasi mezzo di trasporto.

Articolo 32

Norme particolari relative alle agevolazioni, privilegi ed immunità

I membri di un Ufficio consolare, nonchè i membri della loro famiglia che esercitano una attività privata a carattere lucrativo, o che sono cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo o residenti permanenti nello Stato di residenza rimangono assoggettati, per quanto concerne le agevolazioni, privilegi ed immunità, alle disposizioni degli articoli 57 e 71 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari.

Articolo 33

<u>Esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica</u>

1 - Le disposizioni della presente Convenzione sono altresi' applicabili, per quanto rilavanti, all'esercizio delle funzioni consolari da parte di una missione diplomatica.

2 - I nomi dei membri della missione diplomatica assegnati alla sezione consolare o comunque incaricati di svolgere le funzioni consolari della missione devono essere notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorità da questi designata.

3 - Nell'esercizio delle proprie funzioni consolari la missione diplomatica può rivolgersi:

a) alle Autorità locali della circoscrizione consolare;

b) alle Autorità centrali dello Stato di residenza, se ciò è consentito dalle leggi, dai regolamenti e dalle consuetudini dello Stato di residenza o da accordi internazionali in materia.

4 - I privilegi e le immunità dei membri della missione diplomatica di cui al comma 2 del presente articolo sono determinati dalle norme di Diritto Internazionale riguardanti le relazioni diplomatiche.

Capitolo IV - Funzioni consolari

Articolo 34

Determinazione delle funzioni

I funzionari consolari:

1 - Proteggono, nello Stato di residenza, gli interessi dello Stato d'invio, nonché i diritti e gli interessi dei propri cittadini comprese le persone giuridiche; favoriscono nelle diverse forme lo sviluppo delle relazioni tra le parti contraenti nei settori commerciale, economico, turistico, sociale, scientifico, culturale e tecnico, nonché quelle in materia marittima e dell' aviazione civile.

2 - Assistono i cittadini dello Stato d'invio di fronte alle Autorità dello Stato di residenza; si informano con mezzi leciti per la legislazione dello Stato di residenza su qualsiasi fatto che ha portato pregiudizio agli interessi dei cittadini dello Stato d'invio e sugli incidenti che li riguardano.

3 - Adottano, fatta riserva delle prassi e delle procedure vigenti nello Stato di residenza, le disposizioni necessarie per rappresentare adeguatamente i cittadini dello Stato d'invio di fronte ai Tribunali o alle altre Autorità dello Stato di residenza,nonché adottano misure provvisorie per la salvaguardia dei diritti e degli interessi di detti cittadini quando questi, essendo assenti o per altre ragioni, non possono tutelare in tempo utile i propri diritti ed interessi.

4 - Si informano con ogni mezzo lecito sulle condizioni e sull'evoluzione della vita commerciale, economica, turistica, sociale, scientifica, culturale e tecnica dello Stato di residenza; presentano allo Stato d'invio relazioni riguardanti detti argomenti e forniscono ogni informazione utile alle persone interessate.

Articolo 35
Rapporti con le autorità dello Stato di residenza

I funzionari consolari possono rivolgersi, nell'esercizio delle proprie funzioni consolari :

a) alle Autorità locali competenti nella propria circoscrizione;

b) alle Autorità centrali competenti dello Stato di residenza, nella misura in cui ciò è consentito dalle leggi, dai regolamenti e dalle consuetudini dello Stato di residenza, oppure dagli accordi internazionali in materia.

Articolo 36
Esercizio delle funzioni consolari

I funzionari consolari hanno diritto, nell'ambito della propria circoscrizione consolare:

1 - a procedere alla registrazione dei propri cittadini ed a rilasciare loro i relativi documenti. Possono richiedere la collaborazione delle Autorità dello Stato di residenza per ottenere, nella misura consentita della legislazione di detto Stato, dati statistici riguardanti i loro cittadini ivi residenti;

2 - a pubblicare attraverso la stampa, avvisi diretti ai ai loro cittadini e trasmettere loro ordini e documenti provenienti dallo Stato d'invio, in particolare qualora tali avvisi, ordini e documenti concernino un servizio nazionale.

Articolo 37
Documenti e titoli di viaggio

I funzionari consolari hanno diritto a rilasciare, rinnovare, modificare o annullare:

a) i passaporti o gli altri titoli di viaggio dei cittadini dello Stato d'invio;

b) i visti ed i documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi o transitare nello Stato d'invio.

Articolo 38

Notifica di atti giudiziari

I funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere atti giudiziari o extra-giudiziari destinati ai propri cittadini o di eseguire, in materia civile o commerciale, commissioni rogatorie relative a propri cittadini, conformemente agli accordi in vigore tra i due Stati o, in mancanza di tali accordi, in ogni modo compatibile con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza.

Articolo 39

Legalizzazione e autenticazione di documenti

I funzionari consolari hanno diritto a:

a) legalizzare le firme apposte sui documenti rilasciati dalle Autorità o dai pubblici funzionari dello Stato d'invio o dello Stato di residenza;

b) ricevere qualsiasi dichiarazione, formare atti, autenticare le firme, apporre visti, certificare o tradurre documenti quando questi atti o formalità sono richiesti dalle leggi o dai regolamenti dello Stato di invio;

c) tradurre e legalizzzare ogni documento emanato dalle Autorità o dai funzionari dello Stato di invio o dello Stato di residenza, purché le leggi ed i regolamenti di quest'ultimo non lo impediscano.

Articolo 40

Efficacia dei documenti consolari

Gli atti ed i documenti formati, certificati o autenticati da un funzionario consolare nonchè la traduzione di detti atti e documenti effettuata o certificata da un funzionario consolare, hanno nello Stato di residenza, lo stesso valore probatorio che avrebbero se fossero stati formati, certificati, autenticati o effettuati dalle Autorità competenti dello Stato di residenza, purchè siano state rispettate le eventuali formalità richieste in materia da detto Stato.

Articolo 41
Rilascio di documenti ed espletamento di adempimenti elettorali

I funzionari consolari possono:

a) rilasciare gli estratti e le copie di ogni documento, da essi formato nei limiti della loro competenza;

b) ricevere dichiarazioni o rilasciare certificati che potrebbero essere richiesti dalla legislazione dello Stato d'invio o dello Stato di residenza, a meno che quest'ultimo non vi si opponga;

c) rilasciare certificati di origine o di provenienza delle merci, o altri documenti simili, compatibilmente con la legislazione dello Stato di residenza;

d) pubblicare nei locali consolari avvisi riguardanti i diritti, gli obblighi e gli interessi dei cittadini dello Stato d'invio;

e) compiere le formalità relative alla partecipazione dei cittadini dello Stato d'invio ai referendum ed alle elezioni di detto Stato;

f) ricevere ogni dichiarazione prevista dalla legislazione dello Stato d'invio in materia di nazionalità.

Articolo 42
Atti Notarili

Nello Stato di residenza i funzionari consolari possono redigere, in forma notarile:

a) gli atti ed i contratti stipulati tra cittadini dello Stato d'invio nonchè atti unilaterali di questi ultimi, che non riguardino la costituzione, la modifica o l'estinzione di diritti su beni immobili situati nello Stato di residenza;

b) gli atti ed i contratti, qualunque sia la nazionalità delle Parti, concernenti beni situati, o affari da trattare sul territorio dello Stato d'invio, o che sono destinati a produrre effetti giuridici in detto territorio;

c) i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio;

d) gli atti ed i contratti relativi al matrimonio, escludendosi che in base ad essi si possano attuare formalità ipotecarie nello Stato di residenza.

Articolo 43

Atti dello stato civile

1 - I funzionari consolari hanno il diritto di:

a) redigere, trascrivere e trasmettere gli atti di stato civile dei cittadini dello Stato d'invio;

b) celebrare i matrimoni e redigerne gli atti, a condizione che i futuri sposi siano cittadini dello Stato d'invio. Dovranno essere informate in merito le Autorità competenti dello Stato di residenza, se la legislazione di quest'ultimo Stato lo esige;

c) ricevere gli atti relativi ai consensi necessari al matrimonio qualunque sia la nazionalità delle persone alle quali viene richiesto tale consenso;

d) trascrivere o annotare, sulla base di una decisione giudiziaria con valore esecutivo ai sensi della legislazione dello Stato d'invio, gli atti di scioglimento di un matrimonio contratto davanti a loro.

2 - Le disposizioni del comma 1 non esentano le persone interessate dall'obbligo di effettuare le dichiarazioni ed ogni altra formalità prevista dalla legislazione dello Stato di residenza.

Articolo 44

Depositi

I funzionari consolari hanno diritto di ricevere in deposito somme di denaro, documenti, compresi i testamenti e oggetti leciti di qualsiasi natura consegnati da cittadini dello Stato d'invio o per loro conto, nella misura in cui la legislazione dello Stato di residenza non vi si oppone. Detti depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solo in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti in quest'ultimo. Questi depositi non beneficiano dell'immunità prevista all'art. 14 della presente Convenzione.

Articolo 45

Comunicazione con i cittadini detenuti dello Stato d'invio

1 - L'Ufficio consolare dello Sta d'invio deve essere informato dalle autorità dello Stato di residenza di ogni provvedimento restrittivo della libertà adottato nei confronti di un cittadino dello Stato d'invio, nonchè della qualificazione dei fatti che l'hanno motivato, il più presto possibile e comunque entro un termine massimo di sette giorni a partire dal giorno in cui detto cittadino è stato arrestato, posto in stato di detenzione preventiva o comunque privato della propria libertà sotto qualsiasi forma. Le autorità dello Stato di residenza dovranno trasmettere tempestivamente ogni comunicazione indirizzata all'Ufficio consolare dalla persona arrestata, posta in stato di detenzione preventiva o comunque privata della propria libertà sotto qualsiasi forma. Le Autorità dello Stato di residenza devono informare l'interessato dei suoi diritti ai sensi del presente comma.

2 - I funzionari consolari possono recarsi presso un cittadino dello Stato d'invio posto in stato di arresto, di detenzione preventiva o soggetto a qualsiasi altra forma di detenzione, possono intrattenersi con lui nella lingua da lui scelta e corrispondere con lo stesso.

Il diritto a visitare ed a comunicare con il cittadino dello Stato di invio è accordato ai funzionari consolari, nel termine massimo di 10 giorni a partire dal giorno in cui il cittadino è stato arrestato, posto in stato detentivo o privato della propria libertà in qualsiasi forma.

3 - I diritti previsti nel presente articolo devono essere esercitati conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza restando inteso tuttavia che queste leggi e regolamenti devono permettere la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtù del presente articolo.

Art. 46

Comunicazioni con i cittadini dello Stato d'invio

Le autorità competenti dello Stato di residen faranno in modo, se del caso è nella misura del possibile, di facilitare ai funzionari consolari la comunicazione con i cittadini dello Stato di invio che si trovano nel territorio dello Stato di residenza, e, in caso di catastrofe, sinistro o altro avvenimento grave, aiutare detti funzionari nell'adottare le necessarie misure di assistenza.

Articolo 47
Protezione dei minori e degli incapaci

1 - Le Autorità dello Stato di residenza informano tempestivamente i funzionari consolari dell'esistenza di ogni situazione relativa a minori o incapaci, cittadini dello Stato d'invio, che renda necessaria la designazione di un tutore o di un curatore.

2 - I funzionari consolari tutelano i diritti e gli interessi dei minori e delle altre persone incapaci, cittadini dello Stato d'invio, ed a tal fine, qualora necessario, possono, conformemente alla legislazione dello Stato di residenza, adottare provvedimenti per nominare i tutori o i curatori di tali persone e controllare l'esercizio del loro mandato.

3 - I funzionari consolari possono anche adottare ogni adeguata misura per investire l'Autorità competente al fine di ottenere il ritorno di tali persone nello Stato d'invio.

Articolo 48
Decesso, tutela e misure conservative

1 - Nel caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio nel territorio dello Stato di residenza, l'Autorità competente di questo Stato ne avvisa senza indugio l'Ufficio consolare.

2 - Qualora l'Ufficio consolare, informato del decesso di un proprio cittadino, lo richieda, le Autorità competenti dello Stato di residenza forniranno allo stesso tutte le informazioni che saranno in grado di raccogliere per potere predisporre l'inventario dei beni successori e l'elenco degli aventi diritto alla successione.

3 - Il funzionario consolare dello Stato d'invio può richiedere all'Autorità competente dello Stato di residenza di adottare tempestivamente le misure necessarie per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni successori lasciati nel territorio dello Stato di residenza.

4 - Il funzionario consolare può prestare la propria collaborazione, direttamente o tramite un proprio delegato, per l'esecuzione dei provvedimenti previsti al comma 3.

5 - Se devono essere adottate misure cautelari e non sia presente o non sia rappresentato alcun erede, un funzionario consolare dello Stato d'invio sarà invitato dalle Autorità dello Stato di residenza ad assistere alle operazioni di apposizione e rimozione dei sigilli nonché alla predisposizione dell'inventario.

6 - Se, dopo il completamento delle formalità relative alla successione sul territorio dello Stato di residenza, i beni mobili della successione o il provento della vendita di beni mobili o immobili spettano ad un erede, avente causa o legatario, cittadino dello Stato d'invio che non risieda nel territorio dello Stato di residenza e non abbia designato un mandatario, i beni suddetti o il provento della loro vendita vengono rimessi all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a condizione che:

a) sia giustificata la qualità di erede, avente causa o legatario;

b) gli organi competenti abbiano autorizzato, se del caso, l'affidamento dei beni successori o dei proventi della loro vendita;

c) tutti i debiti ereditari dichiarati siano stati pagati o garantiti nei termini previsti dalla legislazione dello Stato di residenza;

d) tutti i diritti di successione siano stati pagati o garantiti.

7 - In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che si trovi temporaneamente sul territorio dello Stato di residenza, gli effetti personali e le somme di denaro lasciati dal <u>de cuius</u>, che non siano reclamati da un erede presente o rappresentato, devono essere affidati senza alcuna formalità all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a titolo provvisorio per assicurarne la custodia, fatta riserva del diritto delle Autorità amministrative o giudiziarie dello Stato di residenza di sequestrarli nell'interesse della giustizia. Il funzionario consolare dovrà consegnare gli effetti personali e le somme di denaro suddette alle Autorità dello Stato di residenza designate per assicurarne l'amministrazione e la liquidazione. Per l'esportazione di effetti personali e per il trasferimento di somme di denaro dovrà rispettarsi la legislazione dello Stato di residenza in materia.

Articolo 49

Assistenza alle navi

1 - Quando una nave dello Stato d'invio si trova nel porto dello Stato di residenza, il comandante e i membri dell' equipaggio possono comunicare con il Capo dell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione è situato il porto e questi può svolgere in piena libertà le funzioni previste all'art.36 senza alcuna ingerenza da parte delle Autorità dello Stato di residenza. Per l'esercizio di tali funzioni, il Capo dell'Ufficio consolare, accompagnato, se lo desidera, da uno o piu' membri del personale consolare, può recarsi a bordo della nave dopo che questa è stata ammessa alla libera pratica.

2 - Fatta riserva delle disposizioni di qualsiasi accordo marittimo stipulato tra l'Italia e l' Algeria, il comandante e i membri dell'equipaggio possono recarsi nell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nave,ed a tal fine verrà concesso loro, se del caso, un salvacondotto da parte delle Autorità dello Stato di residenza. Se tali autorità vi si oppongono per il motivo che gli interessati si trovano nell'impossibilità materiale di raggiungere la nave prima della sua partenza, le autorità informano immediatamente l'Ufficio consolare competente.

3 - Il Capo dell'Ufficio consolare può domandare l'assistenza delle Autorità dello Stato di residenza per ogni questione relativa all'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo; tali Autorità forniscono questa assistenza a meno che esse non abbiano valide ragioni di rifiutarla in un caso particolare.

Articolo 50

Diritti del funzionario consolare relativi alla nave ed all' equipaggio

I funzionari consolari hanno, nei riguardi della nave dello Stato d'invio il diritto:

a) di prestare assistenza alla nave, e facilitarne l'accesso nel mare territoriale, nel porto o nelle acque interne dello Stato di residenza, nonché la permanenza e la partenza;

b) di interrogare il capitano o tutti i membri dell'equipaggio della nave;

c) di esaminare e vidimare i documenti di bordo;

d) di ricevere dichiarazioni riguardanti il viaggio e la destinazione del natante;

e) di rilasciare, a nome dello Stato d'invio, tutti i documenti che consentano al natante di proseguire il suo viaggio;

f) di rilasciare e rinnovare i documenti speciali riguardanti i marittimi, previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio;

g) di adottare tutte le disposizioni necessarie per l'arruolamento ed il licenziamento del comandante o dei membri dell'equipaggio;

h) di ricevere, formare e sottoscrivere dichiarazioni e ogni altro documento previsto dalla legislazione dello Stato di invio relativamente alla nazionalità, alla proprietà, alle garanzie reali, allo stato ed alla gestione della nave;

i) di adottare i provvedimenti necessari al mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo della nave;

j) di risolvere le controversie tra il comandante e i membri dell'equipaggio, particolarmente quelle relative alle paghe ed al contratto di lavoro generale;

k) di adottare tutte le misure per assicurare l'assistenza medica, compresi il ricovero ospedaliero ed il rimpatrio del comandante, dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri cittadini dello Stato d'invio;

l) di farsi consegnare gli atti di nascita o di morte formati dal comandante a bordo della nave nel corso del viaggio, nonché i testamenti formati o ricevuti;

m) di prestare aiuto ed assistenza al comandante o ai membri dell'equipaggio della nave nei loro rapporti con le Autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza, ed a tal fine assicurare loro l'assistenza di un legale o di altra persona e far loro da interprete o designarne uno per assisterli;

n) di assicurare l'applicazione sulle navi della legge vigente nello Stato d'invio in materia marittima

o) di compiere gli atti d'inventario e tutte le altre operazioni necessarie per la conservazione dei beni ed oggetti di qualsiasi natura lasciati da cittadini dello Stato d'invio, marittimi e passeggeri, deceduti a bordo di una nave dello Stato d'invio prima del suo arrivo nel porto.

Articolo 51
<u>Repressione dei reati a bordo</u>

Fatte salve le disposizioni di ogni accordo marittimo tra l'Algeria e l' Italia, le autorità giudiziarie dello Stato di residenza non possono esercitare la propria giurisdizione sia a terra, sia a bordo di una nave dello Stato d'invio, riguardo a reati commessi a bordo, ad eccezione di:

a) reati commessi da o ai danni di un cittadino dello Stato di residenza, oppure da o ai danni di una persona che non sia il comandante o un membro dell'equipaggio;

b) reati che compromettono la tranquillità o la sicurezza del porto o che sono puniti dalla legislazione dello Stato di residenza in materia di sicurezza dello Stato, di sanità pubblica, d'immigrazione, di salvaguardia della vita umana in mare, di dogana o di inquinamento delle acque;

c) reati punibili, ai sensi della legislazione dello Stato di residenza, con una pena restrittiva della libertà la cui durata minima è di cinque anni. Negli altri casi le Autorità suddette possono intervenire solo su richiesta o con il consenso del funzionario consolare;

d) reati in materia di traffico illecito di armi, di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

Articolo 52

Giurisdizione a bordo della nave

1 - Le autorità dello Stato di residenza non possono intervenire in alcuna materia che interessa la direzione interna della nave se non su richiesta o con il consenso del Capo dell'Ufficio consolare, o, in caso di impedimento di quest'ultimo, su richiesta o con il consenso del comandante.

2 -Le Autorità dello Stato di residenza, a meno che il Comandante o il Capo dell'Ufficio consolare lo richiedano o vi consentano, non possono intervenire su qualsiasi questione avvenuta a bordo, salvo che per il mantenimento della tranquillità e dell' ordine pubblico o nell'interesse della sanità o della sicurezza pubblica, a terra o nel porto, o per reprimere i disordini in cui siano coinvolte persone estranee all'equipaggio.

3 - Se, ai fini di esercitare i diritti di cui all'art.51, le Autorità dello Stato di residenza procedono all'arresto o all'interrogatorio di una persona che si trova a bordo, al sequestro della nave o di tutto o parte del carico, o ad un'inchiesta ufficiale a bordo, dette Autorità dovranno avvisare il funzionario consolare competente affinchè questi possa assistere alle visite, alle investigazioni, ai sequestri o agli arresti. Il comandante o un altro ufficiale che agisce per suo conto, hanno inoltre il diritto di avvisare il funzionario consolare, in modo da permettere a tale funzionario o al suo rappresentante di assistere a queste visite, investigazioni, sequestri o arresti. Se il funzionario consolare non è presente o non è rappresentato, egli deve ricevere dalle Autorità dello Stato di residenza tutte le informazioni sui fatti in questione. Tuttavia, in caso di di flagranza di reato, le Autorità dello Stato di residenza informeranno il funzionario consolare dei provvedimenti d'urgenza che hanno dovuto essere adottati.

4 - Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili nè alle ispezioni ordinarie riguardanti la dogana, la sanità pubblica, l'ammissione degli stranieri ed il controllo dei certificati internazionali di sicurezza, nè al sequestro della nave o di una parte del carico in virtu' di procedimenti civili o commerciali dinnanzi alle giurisdizioni dello Stato di residenza.

Articolo 53

Attuazione di misure in caso di avaria, incagliamento e naufragio

1 - Se una nave dello Stato d'invio subisce un'avaria, si incaglia o fa naufragio nelle acque territoriali o nelle acque interne dello Stato di residenza, le Autorità competenti di detto Stato devono informare al più presto il funzionario consolare dell'incidente e delle misure adottate per il salvataggio e la tutela della nave, dell'equipaggio, dei passeggeri, del carico, delle scorte e degli altri oggetti a bordo.

2 - In tal caso le Autorità dello Stato di residenza sono tenute ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la tutela della nave in avaria, incagliata o naufragata, del suo carico e degli altri oggetti a bordo, per la protezione della vita delle persone a bordo, e per impedire o reprimere eventuali saccheggi o disordini sulla nave. Dette misure si estendono altresi' a tutti gli oggetti facenti parte della nave o del suo carico e che sono stati separati dalla nave. Le Autorità dello Stato di residenza presteranno inoltre ai funzionari consolari tutta l'assistenza necessaria per qualsiasi misura da adottare in seguito all'avaria, all'incagliamento o al naufragio. I funzionari consolari hanno diritto di chiedere alle Autorità dello Stato di residenza che esse adottino e continuino ad adottare le misure sopraindicate, se del caso, in collaborazione con il comandante della nave.

3 - Quando una nave naufragata, il suo carico o gli altri oggetti che si trovavano a bordo vengono ritrovati sul litorale dello Stato di residenza o in prossimità di esso o vengono trasportati in un porto di detto Stato e nè il comandante nè il proprietario della nave o del carico, nè un suo rappresentante nè gli assicuratori sono presenti o non possono comunque adottare disposizioni per la loro conservazione o destinazione, il funzionario consolare è autorizzato ad adottare, in qualità di rappresentante del proprietario del natante, le disposizioni che il proprietario stesso avrebbe potuto prendere agli stessi fini se fosse stato presente, in conformità alla legislazione dello Stato di residenza.

4 - I funzionari consolari possono altresi' adottare le misure previste dal comma 3 del presente articolo nel caso di oggetti appartenenti ad un cittadino dello Stato d'invio e provenienti da una nave, qualunque sia la sua nazionalità, o dal suo carico, che sono stati trasportati in un porto e ritrovati sulla riva, in prossimità di essa o sulla nave in avaria, incagliata o naufragata. Le autorità competenti dello Stato di residenza dovranno informare al più presto il funzionario consolare dell'esistenza di tali oggetti.

5 - Il funzionario consolare ha il diritto di assistere all'inchiesta aperta per determinare le cause dell'avaria, dell'incagliamento o del naufragio nella misura in cui la legislazione dello Stato di residenza non vi si opponga.

Articolo 54
Misure in materia di successione in caso di decesso a bordo

1 - In caso di decesso o di scomparsa a bordo della nave del comandante o di un membro dell'equipaggio di una nave dello Stato d'invio, il comandante o il suo sostituto e il funzionario consolare hanno la competenza esclusiva per fare l'inventario degli effetti, dei valori e degli altri beni lasciati a bordo della nave dal defunto o dallo scomparso, e per compiere gli altri atti necessari per la conservazione dei beni suddetti, e se del caso, per la liquidazione della successione.

2 - Se il defunto o lo scomparso era cittadino dello Stato di residenza, il comandante o il suo sostituto redige al momento della constatazione del decesso o della scomparsa, l'inventario dei beni, di cui una copia conforme è consegnata alle Autorità dello Stato di residenza. Queste hanno competenza esclusiva a compiere tutti gli altri atti necessari in vista della conservazione dei beni e, se del caso, per la liquidazione della successione.

3 - Il funzionario consolare che esercita i diritti in materia di successione, di cui al presente articolo, deve agire conformemente alla legislazione dello Stato di residenza.

4 - Nessun diritto e tassa sull'importazione di merci nel territorio può essere percepita dalle Autorità dello Stato di residenza sugli oggetti trasportati da una nave naufragata o incagliata o che fanno parte di essa, a meno che tali oggetti vengano sbarcati per l'uso o il consumo nel territorio.

5 - Le Autorità dello Stato di residenza non possono percepire alcun diritto e tassa oltre a quelli di cui al comma precedente, per quanto riguarda la nave naufragata o incagliata o il suo carico; salvo diritti e tasse di analoga natura e di analogo importo che sarebbero percepiti in circostanze analoghe su navi dello Stato di residenza.

Articolo 55
Disposizioni relative agli aeromobili

Le disposizioni contenute negli articoli 49 a 54 della presente Convenzione sono applicabili, in modo idoneo, agli aeromobili dello Stato d'invio, a condizione che esse non siano in contrasto con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza o con altre convenzioni vigenti tra le due Parti contraenti.

Articolo 56
Autorizzazione all'esercizio di altre funzioni

I funzionari consolari sono altresi' autorizzati a esercitare ogni altra funzione conferita dallo Stato di invio, a condizione che:

a) essa non sia in conflitto con la legislazione dello Stato di residenza;

b) le autorità dello Stato di residenza ne siano state informate e non si oppongano a tale esercizio.

Articolo 57
Istituzione di funzionari consolari onorari

Ciascuno Stato è libero di decidere se nominare o ricevere funzionari consolari onorari; ad essi si applicano le disposizioni previste al riguardo dalla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari.

Articolo 58

Competenze territoriali

I funzionari consolari possono esercitare le loro competenze solo nella propria circoscrizione consolare. Tuttavia, previo consenso delle Autorità dello Stato di residenza, possono esercitarle al di fuori della propria circoscrizione.

Articolo 59

Esercizio di funzioni consolari per conto di uno Stato terzo

Previa opportuna notifica allo Stato di residenza ed a meno che esso non vi si opponga, un Ufficio consolare dello Stato d'invio può esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo.

Articolo 60

Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo

Lo Stato d'invio può, previa notifica allo Stato di residenza, incaricare un Ufficio consolare istituito in questo Stato di esercitare funzioni consolari in un altro Stato.

Capitolo V - Disposizioni Generali

Articolo 61

Le controversie tra i due Stati relative all'applicazione o all'interpretazione della presente Convenzione saranno risolte per via diplomatica.

Articolo 62

1 - La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica dovranno essere scambiati prima possibile. Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di scambio degli strumenti di ratifica.

2 - La presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato. Ciascuna parte contraente potrà denunciarla in ogni tempo e tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data della notifica all'altro Stato.

3 - Ciascuna Parte contraente potrà proporre all'altra parte la modifica, il completamento o lo sviluppo di uno o più articoli della presente Convenzione. Nel caso di accordo su tale modifica, questa costituirà l'oggetto di un protocollo che farà parte integrante della presente Convenzione.
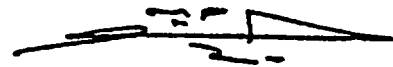
Fatto ad Algeri, il 10. 6. 1992

in duplice esemplare nelle lingue italiana e araba, entrambe facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare

AMBASCIATA D'ITALIA

Algeri, 02 MARS 1999

Signor Direttore Generale degli Affari Consolari,

ho l'onore di riferirmi alla Convenzione consolare tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Algerina Democratica e Popolare, firmata ad Algeri il 10 giugno 1992, e di proporLe che all'articolo 24 (esenzione dal permesso di lavoro) sia aggiunto un terzo paragrafo, il cui testo è il seguente:

> "Il Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza rilascia ai membri del personale privato di cui all'articolo 1, comma K, come pure ai membri del personale di servizio di cui all'articolo 1, comma H, dell'altra Parte contraente che non siano cittadini dello Stato di residenza né stabilmente residenti in detto Stato, una carta d'identità speciale sostitutiva del permesso di soggiorno, che non dà diritto al titolare di svolgere altre attività a fini di lucro sul territorio dello Stato di residenza.

Sig. Abdelkrim Belarbi
Direttore Generale degli Affari Consolari
Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica Algerina
Democratica e Popolare

AMBASCIATA D'ITALIA

Quando cessa il rapporto di lavoro tra i membri del personale privato o i membri del personale di servizio e i loro datori di lavoro, la carta d'identità di cui al comma precedente viene restituita alle autorità dello Stato di residenza."

Le propongo che la presente Lettera e la Sua Lettera di risposta di eguale tenore costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi. Tale Accordo sarà ratificato unitamente alla Convenzione consolare, di cui sarà parte integrante, ed entrerà in vigore alla stessa data della Convenzione consolare sopra citata.

Le sarò grato se vorrà confermare il Suo accordo su quanto precede.

Colgo questa occasione, Signor Direttore Generale, per assicurarLe l'espressione della mia più alta considerazione.

L'Ambasciatore d'Italia ad Algeri
Antonio Armellini

AMBASCIATA D'ITALIA

Algeri, 0 2 MARS 1999

Signor Direttore Generale degli Affari Consolari,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

"Mi riferisco alle nostre precedenti discussioni e, al fine di apportare le necessarie correzioni al testo in lingua araba degli articoli 8 e 54 della Convenzione consolare tra la Repubblica Algerina Democratica e Popolare e la Repubblica Italiana, firmata ad Algeri il 10 giugno 1992, e consentire quindi la sua ratifica, ho l'onore di proporLe quanto segue:

A – Articolo 8, primo comma, punto a):

Il punto a) del primo comma dell'articolo 8 viene completato e redatto come segue:

"acquistare in proprietà, in godimento o in qualsiasi altra forma giuridica, terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze necessari per la sistemazione ed il mantenimento di un Ufficio consolare o per la residenza dei membri di un Ufficio consolare;"

Sig. Abdelkrim Belarbi
Direttore Generale degli Affari Consolari
Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica Algerina
Democratica e Popolare

AMBASCIATA D'ITALIA

B – Articolo 54, primo comma:

Si aggiunge alla prima frase, dopo la parola "scomparsa" l'espressione "a bordo della nave", il resto rimane invariato.

Le propongo che la presente Lettera e la Sua Lettera di risposta di eguale tenore costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi. Tale Accordo sarà ratificato unitamente alla Convenzione consolare, di cui sarà parte integrante, ed entrerà in vigore alla stessa data della Convenzione consolare sopra citata.

Le sarò grato se vorrà confermare il Suo accordo su quanto precede.

La prego di accettare, Eccellenza, l'assicurazione della mia più alta considerazione."

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del Governo della Repubblica Italiana su quanto precede.

La prego di accettare, Signor Direttore Generale, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

L'Ambasciatore d'Italia ad Algeri
Antonio Armellini

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES

وزارة الشؤون الخارجية

DIRECTION GENERALE
DES AFFAIRES CONSULAIRES

المديرية العامة
للشؤون القنصلية

Algeri, 02 MARS 1999

Eccellenza,

mi riferisco alle nostre precedenti discussioni e, al fine di portare le necessarie correzioni al testo in lingua araba degli articoli 8 e 54 della Convenzione consolare tra la Repubblica Algerina Democratica e Popolare e la Repubblica Italiana, firmata ad Algeri il 10 giugno 1992, e consentire quindi la sua ratifica, ho l'onore di proporLe quanto segue:

A – Articolo 8, primo comma, punto a):

Il punto a) del primo comma dell'articolo 8 viene completato e redatto come segue:

"acquistare in proprietà, in godimento o in qualsiasi altra forma giuridica, terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze necessari per la sistemazione ed il mantenimento di un Ufficio consolare o per la residenza dei membri di un Ufficio consolare;"

S.E. Antonio Armellini
Ambasciatore d'Italia
Algeri

الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيــــة .

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES

وزارة الشـؤون الخـارجيـة

DIRECTION GENERALE
DES AFFAIRES CONSULAIRES

المديريـة العامـــة
للشؤون القنصليـة

B – Articolo 54, primo comma:

Si aggiunge alla prima frase, dopo la parola "scomparsa", l'espressione "a bordo della nave", il resto rimane invariato.

Le propongo che la presente Lettera e la Sua Lettera di risposta di eguale tenore costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi. Tale Accordo sarà ratificato unitamente alla Convenzione consolare, di cui sarà parte integrante, ed entrerà in vigore alla stessa data della Convenzione consolare sopra citata.

Le sarò grato se vorrà confermare il Suo accordo su quanto precede.

La prego di accettare, Eccellenza, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Il Direttore Generale
degli Affari Consolari
Abdelkrim Belarbi

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES

وزارة الشؤون الخارجية

DIRECTION GENERALE
DES AFFAIRES CONSULAIRES

المديرية العامة
للشؤون القنصلية

Algeri, 02 MARS 1999

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua Lettera in data odierna del seguente tenore:

"Ho l'onore di riferirmi alla Convenzione consolare tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Algerina Democratica e Popolare, firmata ad Algeri il 10 giugno 1992, e di proporLe che all'articolo 24 (esenzione dal permesso di lavoro) sia aggiunto un terzo paragrafo, il cui testo è il seguente:

"Il Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza rilascia ai membri del personale privato di cui all'articolo 1, comma K, come pure ai membri del personale di servizio di cui all'articolo 1, comma H, dell'altra Parte contraente che non siano cittadini dello Stato di residenza né stabilmente residenti in detto Stato, una carta d'identità speciale sostitutiva del permesso di soggiorno, che non dà diritto al titolare di svolgere altre attività a fini di lucro sul territorio dello Stato di residenza.

S.E. Antonio Armellini
Ambasciatore d'Italia
Algeri

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES — وزارة الشؤون الخارجية

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CONSULAIRES — المديرية العامة للشؤون القنصلية

Quando cessa il rapporto di lavoro tra i membri del personale privato o i membri del personale di servizio e i loro datori di lavoro, la carta d'identità di cui al comma precedente viene restituita alle autorità dello Stato di residenza."

Le propongo che la presente Lettera e la Sua Lettera di risposta di eguale tenore costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi. Tale Accordo sarà ratificato unitamente alla Convenzione consolare, di cui sarà parte integrante, ed entrerà in vigore alla stessa data della Convenzione consolare sopra citata.

Le sarò grato se vorrà confermare il Suo accordo su quanto precede.

Colgo questa occasione, Signor Direttore Generale, per assicurarLe l'espressione della mia più alta considerazione."

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare su quanto precede.

La prego di accettare, Eccellenza, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Il Direttore Generale
degli Affari Consolari
Abdelkrim Belarbi

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4471):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI), il 14 febbraio 2000.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 marzo 2000, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª. 6ª, 7ª, 8ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 22 e 29 marzo 2000.

Relazione scritta presentata l'11 aprile 2000 (atto n. 4471/*A* - relatore sen. JACCHIA).

Esaminato in aula e approvato il 6 giugno 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7079):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 21 giugno 2000 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX e XI.

Esaminato dalla III commissione il 18, 25, 31 gennaio 2001; il 7 febbraio 2001.

Esaminato in aula il 26 febbraio 2001 ed approvato il 1° marzo 2001.

01G0143

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651389/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ ***S. BENEDETTO DEL TRONTO***
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ ***CUNEO***
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ ***BELLUNO***
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Gestione Gazzetta Ufficiale Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

		Lire	Euro
Tipo A	- Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	annuale	**508.000**	**262,36**
	- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1	- Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	annuale	**416.000**	**214,84**
	- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
	annuale	**115.500**	**59,65**
	- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	**107.000**	**55,26**
	- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C	- Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	annuale	**273.000**	**140,99**
	semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D	- Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	annuale	**106.000**	**54,74**
	- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E	- Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	annuale	**267.000**	**137,89**
	semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F	- *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
	annuale	**1.097.000**	**566,55**
	- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1	- Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
	- annuale	**982.000**	**507,16**
	- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035